



COMUNE DI PALERMO

***REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI***

PARTE I – ORGANIZZAZIONE

***ALLEGATO N. 4 – DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI***

Agosto 2018

Ufficio Sviluppo Organizzativo

(Testo integrato con deliberazione di G.C. n. 99 del 02/08/2018)

Disciplina per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Dei Garanti

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. L'art. 15 del C.C.N.L. 1998/2001 di comparto, area separata della dirigenza, dispone per ogni Ente l'obbligo di istituzione del Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente disciplinare è finalizzato a regolare – sulla base della normativa vigente - le modalità di costituzione e l'operatività del Comitato dei Garanti del Comune di Palermo.

Art. 2

Scopo del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti ha lo scopo di intervenire, quale organo consultivo, nei procedimenti amministrativi riguardanti i Dirigenti e comportanti:
 - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al Titolo II del D.Lgs. 150/2009 ovvero di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, ed in maniera graduata secondo la gravità, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, la revoca ed il collocamento a disposizione, ovvero il recesso dal rapporto di lavoro;
 - in caso di colpevole omessa vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato alla propria struttura di riferimento, degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'Amministrazione, la sanzione patrimoniale della decurtazione di una quota fino all'80% della retribuzione di risultato.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati sentito il Comitato dei Garanti.
3. Ai fini dell'accertamento delle situazioni di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente si rinvia alle specifiche norme vigenti in materia di responsabilità disciplinare.

CAPO I

Istituzione del Comitato dei Garanti

Art. 3

Composizione

1. Il Comitato dei Garanti si compone del Presidente, di un dirigente dell'Amministrazione Comunale eletto dagli altri dirigenti con le modalità di cui ai successivi articoli dal quarto al settimo, e un esperto scelto dal Sindaco tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il Presidente è individuato di comune accordo dai due componenti di cui sopra, all'interno di una rosa di candidati presentati dal Direttore Generale/Segretario Generale e dalle rappresentanze sindacali ammesse alla contrattazione collettiva decentrata per il personale dipendente del Comune di Palermo appartenente all'Area della dirigenza, tenendo presente che: a) i candidati potranno essere magistrati, avvocati, professori universitari di discipline giuridiche, economiche o lavoristiche, esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, nonché soggetti specializzati nei medesimi settori idonei ad assicurare l'imparzialità rispetto al Comune di Palermo ed al relativo personale dirigente; b) i candidati non potranno essere individuati tra coloro che siano dipendenti del Comune di Palermo o che abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con lo

stesso Ente. Il Membro esperto designato dal Sindaco sarà individuato tenendo presenti le caratteristiche di professionalità di cui al superiore punto a). Il Membro esperto rappresentante dei dirigenti è eletto dai Dirigenti dell'Ente ai sensi del successivo art. 4.

2. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile. Scaduti pertanto i tre anni di durata in carica del Comitato, l'incarico dei singoli componenti non può essere automaticamente rinnovato in assenza dell'espletamento della procedura di designazione/elezione/scelta, prevista dagli articoli dal quarto al settimo della presente disciplina.

Art. 4

Elezione del rappresentante della dirigenza – Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni del componente rappresentante la dirigenza, sono indette ogni tre anni con provvedimento sindacale da affiggersi all'albo pretorio trenta giorni prima della data di scadenza naturale del Comitato.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni sono in servizio nei ruoli dell'Amministrazione. Non hanno diritto al voto i dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
3. Sono eleggibili elusivamente i dirigenti in servizio di ruolo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 6. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.
4. Il Dirigente eletto componente del Comitato dei Garanti conserva la propria posizione di ruolo e mantiene l'incarico precedentemente ricoperto.

Art. 5

Commissione elettorale

1. Al fine dello svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio è costituita una commissione elettorale presieduta dal Segretario Generale dell'Amministrazione e composta dal Dirigente del Settore Risorse Umane o da altro dirigente del medesimo Settore, da un dirigente individuato con il provvedimento di indizione delle elezioni e da un funzionario del Settore Risorse Umane con funzioni di segretario.
2. La commissione ha sede nel Palazzo Comunale, presso il quale si svolgono le operazioni di elezione e scrutinio.

Art. 6

Presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sindacale di indizione delle elezioni, i dirigenti che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale apposita dichiarazione autografa corredata da cinque firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto. Nei tre giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui sopra, la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse.
2. Entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale viene inviato ai massimi responsabili degli uffici comunali l'elenco dei candidati ammessi unitamente al promemoria del giorno e dell'ora di conclusione delle operazioni di votazione, da consegnare agli elettori in servizio.

Art. 7

Scheda – Modalità di votazione – Proclamazione

1. Le schede di votazione, stampate su carta ripiegabile non trasparente di tipo unico, contengono nella parte interna una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome e il nome del candidato prescelto, aggiungendo in caso di omonimia il luogo e la data di nascita.
2. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
4. Le operazioni di votazione si svolgono presso il palazzo Comunale tra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di indizione delle elezioni e sono concluse in un'unica giornata a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00. A cura del segretario della commissione elettorale viene scritta su un'apposita lista la dizione "ha votato" a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.
5. Lo scrutinio delle schede, inserite in un'unica urna, è effettuato al termine delle operazioni di votazione.
6. Terminato lo scrutinio di tutte le schede il presidente della commissione elettorale dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato e lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio, firmato in ciascun foglio da tutti i componenti della commissione.
7. In conformità ai risultati accertati, il presidente della commissione elettorale proclama eletto componente del Comitato dei Garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale più alta.
8. In caso di parità tra due o più candidati si procede ad una votazione di ballottaggio da tenersi, entro i successivi dieci giorni, in data stabilita dalla commissione elettorale.

CAPO II

Funzionamento dei Comitato dei Garanti

Art. 8

Collocazione

1. Il Comitato dei Garanti opera in piena autonomia nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato si avvale della struttura della Segreteria Generale.
3. Nel corso dei processi di analisi e valutazione che ad esso competono, Il Comitato ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ogni utile informazione e notizia.

Art. 9

Parere reso

1. In ogni caso di avvio delle procedure per l'adozione a carico di un dirigente dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, il Comitato dei Garanti è formalmente invitato ad emettere apposito preventivo parere di carattere meramente consultivo e non vincolante.
2. Il parere viene reso entro 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 10

Modalità di adozione del parere

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato dei Garanti emette le proprie deliberazioni all'unanimità opportunamente documentate e motivate. Nei casi di decisione non unanime viene comunque redatto un processo verbale delle sedute svolte da portare a conoscenza dell'organo richiedente.
2. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un parere non positivo, il Comitato dei Garanti dovrà acquisire in contraddittorio le controdeduzioni del dirigente interessato, eventualmente assistito da una persona di sua fiducia.
3. Qualora il parere debba essere espresso sul procedimento di revoca dall'incarico e/o di recesso dal rapporto di lavoro nei confronti dello stesso dirigente eletto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, o anche nei confronti di altro dirigente incaricato presso lo stesso settore organizzativo, si procederà alla sostituzione del componente medesimo con il primo candidato non eletto o comunque con altro dirigente scelto secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal numero di voti riportato.

Art. 11

Compensi per l'attività svolta

1. Ai componenti esterni del Comitato dei Garanti è riconosciuto un compenso fisso per ogni riunione che risulti dai verbali di seduta, la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. All'impegno delle spese per il funzionamento del Comitato si provvede con determinazioni dirigenziali del Settore Risorse Umane.
3. Nel rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico, richiamato dall'art. 32 del C.C.N.L. 1998/2001 dei dirigenti, al componente rappresentante la dirigenza non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.